Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 2 agosto 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3518 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3518 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 24 aprile 1948
registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1948
registro Presidenza n. 17, foglio n. 250.

Sono concesse le seguenti decorazioni **al valor militare:**

MEDAGLIA D'ORO

CASCIONE **Felice fu Gio. Battista e di Baiardo Maria,** nato a Imperia nel 1918, partigiano combattente (*alla memoria*). — Perseguitato politico, all'annuncio dell'armistizio iniziava l'organizzazione delle bande partigiane che sotto la sua guida ed al suo comando compirono audaci gesta per la redenzione della Patria. Arditi colpi di mano, atti di sabotaggio, azioni di guerriglia sulle retrovie nemiche lo videro sempre fra i primi, valoroso fra i valorosi, animatore instancabile, apostolo di libertà. Ferito in uno scontro contro preponderanti forze nazifasciste rifiutava ogni soccorso e rimaneva sul posto per dirigere il ripiegamento dei suoi uomini. Per salvare un compagno che, catturato durante la mischia, era sottoposto a torture perchè indicasse chi era il comandante, si ergeva dal suolo ove giaceva nel sangue e fieramente gridava: « Sono io il capo ». Cadeva crivellato di colpi immolando la vita in un supremo gesto di abnegazione. — Val Pennevaire, 27 gennaio 1944.

GESMUNDO Giovacchino fu Nicolò e fu Ventola Raffaella, nato a Terlizzi (Bari) nel 1908, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante, il territorio occupato dal nemico, di una zona clandestina insurrezionale ed in seguito responsabile di importante ufficio di controspionaggio, esplicava preziosa attività organizzativa e partecipava a numerose azioni di sabotaggio che incidevano sensibilmente sullo spirito e sulla efficienza delle unità nazifasciste. Orientava ogni sua attività al potenziamento degli organi preposti alla guerra partigiana, sfidando costantemente ogni insidia e pericolo Catturato dalle S.S. fasciste e tedesche durante l'esercizio del suo incarico, venne sottoposto per un mese intiero ad inenarrabili torture, stoicamente sopportate a tutela del segreto militare e politico che custodiva. Condannato dal tribunale di guerra tedesco alla pena di morte, con la fermezza degli Eroi affrontava la morte alle Fosse Ardeatine tramandando ai posteri fulgida prova di fede nella dura lotta per la conquista della libertà. — Roma, 8 settembre 1943-24 marzo 1944.

LUSENA Umberto di Leonardo e di Susanna Giuliana, nato a Livorno nel 1904, partigiano combattente (*alla memoria*). — Ufficiale superiore di alte qualità militari al comando di un battaglione arditi paracadutisti rifiutava la resa imposta dai tedeschi e si opponeva valorosamente all'avanzata su Roma di una forte colonna nemica rinforzata da mezzi corazzati. Cessata, per l'incalzare degli eventi, ogni resistenza militare, passava alla lotta clandestina organizzando e potenziando le formazioni partigiane, preparando con slancio illimitato animi, volontà e mezzi per il giorno della riscossa. Arrestato per vile delazione, sopportava duro carcere e subiva inumane torture, sopportando sullo spasimo della carne martoriata il segreto che, se svelato, avrebbe tradito la Causa e i compagni di lotta. Condotto al martirio legato ad altri italiani colpevoli di amare la Patria, cadeva barbaramente trucidato bagnando col suo sangue il sacro suolo delle catacombe dei primi martiri del cristianesimo e lasciando in retaggio ai suoi teneri figli il sublime patrimonio dell'onore e del dovere. — Roma, catacombe di San Calisto, 24 maggio 1944.

MALLOZZI Vittorio fu Gennaro e di Lauri Filomena, nato ad Anzio nel 1909, partigiano combattente (*alla memoria*). — Rientrato in Italia l'8 settembre 1943 per combattere contro l'oppressore della Patria si arruolava in una formazione partigiana e pur coprendo un posto di comando, partecipava volontariamente alle imprese più rischiose sempre primo tra i primi ed audace tra gli audaci. Catturato dai nazifascisti durante la preparazione di un ardito colpo di mano veniva condannato a morte e mentre era portato sul luogo della pena lanciava al nemico parole di disprezzo e gridava ai posteri la sua fede nella resurrezione della Umanità oppressa. — Roma, 10 gennaio 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

SCASSI **Luciano di Antonio e di Negri Francesca,** nato a Castellazzo Bormida nel 1915, capitano dei bersaglieri, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di Divisione partigiana di elevate capacità organizzative e di comando, sempre primo nel pericolo guidava valorosamente la sua formazione in audaci azioni di guerriglia e di sabotaggio. Durante un ciclo operativo di rastrellamento condotto dal nemico con poderosa disponibilità di uomini e mezzi, riusciva a salvare le sue formazioni dall'accerchiamento mantenendo salda la compagine disciplinare. Arrestato e condannato alla fucilazione andò alla morte cantando gli inni della Patria, rifiutò la benda agli occhi e proclamando alto la sua lealtà di soldato cadde gridando « Viva l'Italia ». — Castellazzo, 20 febbraio 1945.

MEDAGLIA D'ORO

SILIGATO Antonio di Giuseppe e di Cogliatore Carmela, nato a Messina, partigiano combattente (*alla memoria*) — Dopo l'8 settembre 1943 fu tra i primi a intraprendere la lotta partigiana divenendo combattente in terra come lo era stato sul mare. Assunto il comando di un plotone partigiano trascinò i suoi uomini in epiche gesta che cinsero la sua fronte con l'aureola dell'eroismo. Prescelto per una audace azione di collaborazione con paracadutisti alleati la portava a termine senza esitazione benchè febbricitante e mentre con i suoi compagni era sulla via del ritorno veniva attaccato di sorpresa da forze nazifasciste. Cadeva mortalmente colpito nel generoso tentativo di portare aiuto ad un gruppo di partigiani che era per essere sopraffatto dal nemico. Magnifico esempio di valore, di ardimento e di abnegazione. — Codolo di Pontremoli, 20 gennaio 1945.

FERRERO Augusto di Secondo e di Nicola Maria, nato a Brusasco (Torino) nel 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di distaccamento partigiano guidava valorosamente i suoi uomini in numerosi combattimenti sempre primo in ogni pericolo ed in ogni ardimento Durante una violenta azione sferrata dal nemico con preponderanza di mezzi e di uomini, dopo aver strenuamente resistito all'irruenza dell'attacco, passava al contrattacco in testa al suo reparto trascinandolo con l'entusiasmo e con l'esempio Cadeva da eroe immolando la vita alla Patria. — Valle Lucerna, 21 marzo 1944.

(2783)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1949, n. 452.

Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, possono, col loro consenso, essere trattenuti — per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge — nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 1° agosto 1949, n. 453.

Proroga dei trattamenti assistenziali previsti, in favore dei profughi, dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze a favore dei profughi di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, modificato dalla legge 1° marzo 1949, n. 51, sono prorogate fino al 31 dicembre 1949, salvo l'aumento del sussidio per i profughi che non usufruiscono del trattamento vittuario a L. 125 per i capi famiglia e L. 100 per i familiari a carico.

Art. 2.

I profughi rimpatriati dopo il 30 giugno 1949, che si trovino in stato di bisogno e siano nella impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei Centri di raccolta ove riceveranno una razione viveri in contanti, sempre che non abbiano in patria il coniuge od altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.

Per i nuovi ricoverati la permanenza dei profughi nei centri di raccolta non può avere durata superiore a diciotto mesi.

Ai profughi delle varie categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, che, alla data del 30 giugno 1949, abbiano già compiuto il suddetto periodo massimo, verrà concesso, sempre che permangano le condizioni indicate nel primo comma, un ulteriore periodo di alloggio nei centri di raccolta, che dovrà in ogni caso cessare non oltre il 31 dicembre 1949.

Ai profughi indicati nel precedente comma non spetta la razione viveri; ma, nei casi di indigenza, verrà concesso il sussidio nelle misure previste dall'art. 1 della presente legge.

Ai profughi che, alla data del 30 giugno 1949, non abbiano compiuto il suddetto periodo massimo, sarà corrisposta la razione viveri fino al compimento del periodo stesso. Qualora detto periodo scada prima del 31 dicembre 1949 è applicabile fino a tale data la disposizione del precedente comma.

I termini previsti dall'art. 2 della legge 1° marzo 1949, n. 51, vengono prorogati, il primo al 5 agosto 1949 e il secondo al 15 settembre 1949.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono imputate al capitolo 44 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'Africa italiana per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e dall'Etiopia e ai capitoli 140 e 144 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'interno per tutti gli altri profughi indicati nei numeri 1, 3 e 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1949, n. 454.

Approvazione del regolamento per i concorsi speciali nelle biblioteche pubbliche governative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 87 della Costituzione;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi speciali per esami e per titoli, di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte:

a) per la nomina a posti del grado iniziale del ruolo bibliotecari (gruppo *A*) di un professore di ruolo delle Università della Repubblica, con funzioni di presidente, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, e di un funzionario del ruolo del gruppo *A* delle biblioteche pubbliche governative di grado non inferiore all'8°;

b) per la nomina a posti del grado iniziale del ruolo aiuto-bibliotecari (gruppo *B*) e ragionieri (gruppo *B*) di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, con funzioni di presidente, di un funzionario del ruolo di gruppo *A* delle biblioteche, di grado non inferiore all'8°, e di un professore di ruolo degli istituti medi di istruzione;

c) per la nomina a posti del grado iniziale del ruolo coadiutori (gruppo *C*), di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, con funzioni di presidente, di un funzionario del ruolo del gruppo *A* delle biblioteche, di grado non inferiore all'8°, e di un professore di ruolo degli istituti medi di istruzione.

Il Ministro ha facoltà di aggregare, ove occorra, alle Commissioni di cui alle lettere *a*) e *b*) uno o più esperti, con voto consultivo, per le lingue straniere.

Funziona da segretario delle Commissioni giudicatrici un impiegato di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 2.

Le prove scritte ed orali hanno luogo in Roma.

La Commissione giudicatrice determina e regola l'ordine e la durata delle prove.

In ciascuno dei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione si aduna per la scelta del tema, prima dell'ora fissata per la prova.

Ove i brani prescelti per la versione da una lingua straniera in italiano dovessero essere stampati, la Commissione potrà curarne la stampa il giorno precedente a quello di svolgimento della relativa prova.

In ogni caso la Commissione dovrà procedere alla scelta di tre temi, che verranno chiusi in altrettante buste; uno dei candidati procederà alla scelta di una di esse.

Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci punti per ogni singola prova, scritta e orale.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

Le prove orali non s'intendono superate, se i candidati non riportino in esse una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e della media di quelli ottenuti nelle prove orali.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti, la precedenza è regolata in conformità dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso speciale, per esami e per titoli, ai posti del grado iniziale del ruolo bibliotecari (gruppo *A*) è richiesta una laurea o diploma rilasciati da Facoltà o Istituto universitario.

L'esame comprende le seguenti prove:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema di storia medioevale e moderna o di letteratura italiana;

2) svolgimento di un tema su materia concernente i servizi delle biblioteche pubbliche governative e le attribuzioni delle soprintendenze bibliografiche;

3) versione in italiano dal francese, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato; è consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

1) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

2) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

3) nozioni sulla legislazione concernente le biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio; elementi sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 2, comma nono, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti tre per diplomi o certificati di studi compiuti, con particolare riguardo a quelli attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti tre per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle concernenti le discipline bibliografiche o paleografiche;

c) di punti tre per idoneità conseguita in uno o più concorsi per posti del grado iniziale del ruolo bibliotecari.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso speciale, per esami e per titoli, ai posti del grado iniziale del ruolo aiuto-bibliotecari (gruppo *B*) è richiesto un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

L'esame comprende le seguenti prove:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema di storia dal 1700 in poi o di letteratura italiana;

2) versione in italiano dal francese, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato; è consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

1) elementi di bibliografia generale e di legislazione sulle biblioteche;

2) elementi di diritto costituzionale, amministrativo, dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 2, comma nono, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti tre per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti tre per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle concernenti le discipline bibliografiche o paleografiche;

c) di punti tre per idoneità conseguita in uno o più concorsi per posti del grado iniziale del ruolo aiutobibliotecari.

Art. 5.

Per l'ammissione al concorso speciale, per esami e per titoli, ai posti del grado iniziale del ruolo ragionieri (gruppo *B*) riservato agli impiegati appartenenti al ruolo coadiutori (gruppo *C*), i quali abbiano esercitato lodevolmente, per almeno tre anni, mansioni di economato, è richiesto un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

L'esame comprende le seguenti prove:

Prove scritte:

1) elementi di ragioneria e dell'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

2) versione in italiano dal francese, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato; è consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

1) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di diritto civile;

2) elementi di ragioneria e amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, con particolare riguardo ai servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, e di quelli delle biblioteche.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 2, comma nono, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti tre per pubblicazioni riguardanti materie che formano oggetto del concorso;

b) di un massimo di punti tre per servizi di economato prestati nelle Biblioteche pubbliche governative, in rapporto alla durata e qualità dei servizi stessi.

Art. 6.

Per l'ammissione al concorso speciale, per esame e per titoli, ai posti del grado iniziale del ruolo ragionieri (gruppo *B*) è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero un titolo di studio corrispondente secondo i precedenti ordinamenti scolastici.

L'esame comprende le seguenti prove:

Prove scritte:

1) nozioni di ragioneria e amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

2) versione in italiano dal francese, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato; è consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

1) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di ragioneria e amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, con particolare riguardo ai servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione e di quelli delle biblioteche.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 2, comma nono, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti tre per pubblicazioni riguardanti materie che formano oggetto del concorso;

b) di un massimo di punti tre per servizi di ragioneria ed economato prestati in qualsiasi Amministrazione pubblica.

Art. 7.

Per l'ammissione al concorso speciale, per esame e per titoli, ai posti del grado iniziale del ruolo coadiutori (gruppo *C*) è richiesto un diploma di licenza di scuola media inferiore.

L'esame comprende le seguenti prove:

Prove scritte:

1) componimento italiano;

2) saggio di copia a macchina.

Prove orali:

1) nozioni di storia d'Italia dal 1815 in poi e di geografia politica dell'Europa;

2) nozioni sull'ordinamento delle biblioteche.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 2, comma nono, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva dispone di un massimo di punti quattro per effettivi servizi di biblioteca che il candidato abbia già prestato, e dai quali risulti che il candidato abbia dimostrato particolare attitudine ai servizi di biblioteca.

Art. 8.

Per l'ammissione al concorso speciale per titoli ai posti del grado iniziale del ruolo coadiutori (gruppo *C*), riservato agli appartenenti al ruolo subalterni delle biblioteche pubbliche governative, i quali abbiano esercitato lodevolmente, per almeno tre anni, mansioni di gruppo *C*, è richiesto un diploma di licenza di scuola media inferiore.

Ai fini del concorso di cui al presente articolo sono valutati i seguenti titoli:

1) anzianità di servizio;

2) qualifiche riportate;

3) servizi resi in particolari condizioni di disagio e di pericolo.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1949
Atti del Governo, registro n. 29, *foglio n.* 33. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1949, n. 455.

Erezione in ente morale della Casa del Vecchio « Pietro Perazzo », con sede nel comune di San Germano Vercellese (Vercelli).

N. 455. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa del Vecchio « Pietro Perazzo » con sede nel comune di San Germano Vercellese (Vercelli) viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949, n. 456.

Erezione in ente morale della « Fondazione barone Carlo Buffa fu barone Ferdinando Buffa di Castellalto e Montegiglio di Carzano », con sede in Carzano (Trento).

N. 456. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione barone Carlo Buffa fu barone Ferdinando Buffa di Castellalto e Montegiglio di Carzano », con sede in Carzano (Trento), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949, n. 457.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Angeliche di San Paolo, con Casa generalizia in Roma.

N. 457. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Angeliche di San Paolo, con Casa generalizia in Roma, via Casilina n. 1606, intendendosi la Congregazione stessa autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore da Maria del Sangro e da Enna Crippa, consistente in alcuni immobili complessivamente valutati L. 2.754.248.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1949, n. 458.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede in Roncade (Treviso).

N. 458. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Roncade (Treviso) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1949

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1949.

Aggregazione del comune di Piea (Asti) alle circoscrizioni dell'Ufficio del registro e dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Villanuova d Asti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Montiglio al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Piea un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Villanuova d'Asti;

Decreta:

Il comune di Piea (Asti) viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Montiglio per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Villanuova d'Asti.

Roma, addì 8 febbraio 1949

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1949
Registro Finanze n. 4, foglio n. 78. — LESEN

(2972)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1949.

Nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa dei dazi doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nelle quali è stabilito che il valore ufficiale, per i prodotti compresi nelle voci suddette, deve essere fissato periodicamente;

Visto il regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, e il decreto Ministeriale 30 marzo 1927, con i quali, tra l'altro, furono introdotte modificazioni alla voce 658 suddetta;

Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40;

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1467, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2386, con il quale furono approvati gli Accordi italo-elvetici del 20 giugno 1936;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, che ha approvato i valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa doganale, e il decreto Ministeriale 29 maggio 1947, che ha apportato una aggiunta alla tabella *D* del decreto suddetto;

Di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Sono approvate, in sostituzione di quelle annesse al decreto Ministeriale 21 settembre 1946, modificate col decreto Ministeriale 29 maggio 1947, le tabelle *A*, *B*,

C, D, allegate al presente, indicanti i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle voci di tariffa rispettive.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1949
Registro Finanze n. 11, foglio n. 99. — LESEN

TABELLA *A*

VOCE 658-*a*/2, 3, 5.

Olii essenziali ed essenze, non deterpenati, di chiodi di garofano, di menta e non nominati

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Olio essenziale di angelica	80.000
» » » anice comune	1.500
» » » badiana	1.000
» » » cajeput	1 200
» » » camomilla comune	25 000
» » » camomilla romana	45.000
» » » cananga	4.000
» » » cannella di Ceylan	15.000
» » » cannella di China	2.000
» » » cardamono	25 000
» » » carvi	4.000
» » » citronella	900
» » » eucalipto	800
» » » finocchio	3.000
» » » garofano chiodi	1 100
» » » geranio	8.000
» » » ginepro	3.000
» » » lavanda	6.000
» » » legno cedrino	800
» » » legno sandalo Indie Orientali	12.000
» » » legno sandalo Indie Occidentali	5.000
» » » lemongrass	1.000
» » » linaloe del Brasile o di Gujana	3.000
» » » linalol giapponese	800
» » » macis	5.000
» » » menta	7.500
» » » neroli	65.000
» » » origano	1.800
» » » patsciuli	5.000
» » » petitgrain	3.000
» » » rosmarino	1.100
» » » salvia comune	2.000
» » » salvia sclarea	16.000
» » » senape	3.300
» » » spigo	1.200
» » » timo	1.200
» » » vetiver	12.000
» » » ylang-ylang	6.500
Oli essenziali altri	7.000

Il Ministro per le finanze: VANONI

TABELLA *B*

VOCE 658-*b*.

Olii essenziali ed essenze, deterpenati

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Olio essenziale di anice comune	3.000
» » » anice stellato (badiana)	3.000
» » » arancio amaro	55 000
» » » arancio dolce	55.000
» » » bergamotto	8.500
» » » cannella di Ceylan	18.000
» » » cannella di China	3.500
» » » cedro	14.000
» » » lavanda	15.000
» » » limone	10.000
» » » mandarino	90.000
» » » menta	15 000
» » » neroli	180.000
» » » petitgrain	4.500
» » » rosa	250 000
» » » rosmarino	5 000
Oli essenziali ed essenze deterpinati, altri	12.000

Il Ministro per le finanze: VANONI

TABELLA *C*

VOCE 661.

Profumi sintetici e costituenti di essenze, non nominati (1).

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Acetofenone	2 000
Acido fenilacetico	2.000
Alcole anisico	6.000
Alcole benzilico	900
Alcole cinnamico	3 000
Alcole feniletilico	2.500
Alcole fenilpropilico	3.800
Aldeide alfa amilcinnamica	3.000
Aldeide anisica	2 500
Aldeide fenilacetica	3 500
Aldeide fenilacetica dimetilacetale	3.000
Anetolo	2.200
Bromostirolo	3.000
Citrale	4.200
Citronellale	3.200
Citronellolo	4.800
Cumarina	5 000
Eliotropina	4.500
Eucaliptolo	1.300

(1) Vedi clausole del Protocollo addizionale italo-elvetico del 20 giugno 1936 a note (6) e (2) alle voci 660 e 661 della tariffa.

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Eugenolo	2.800
Geraniolo	5.000
Idrossicitronellale	8.000
Ionone	5.000
Isoeugenolo	3.500
Linalolo	4.000
Mentolo	10.000
Mentone 1	6.000
Metaossiacetofenone	2.400
Muschio artificiale	4.000
Safrolo	1.200
Terpineolo	900
Timolo	2.000
Vaniglina	7.000
Profumi sintetici e costituenti di essenze, altri (1)	8.000

Prodotti ammessi al trattamento convenzionale stabilito per la voce 661 giusta protocollo addizionale italo-elvetico del 20 giugno 1936 (2).

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Acetato di bornile	1.200
Acetato di geranile	3.500
Acetato di linalile	4.500
Acetato di terpenile	1.200
Benzoato di benzile	1.000
Benzoato di isobutile	1.500
Cinnamato di etile	3.000
Cinnamato di metile	3.000
Etere difenilico	900
Formiato di citronellile	3.000
Formiato di geranile	3.000
Formiato di feniletile	3.000
Isobutirrato di linalile	4.500
Nerolina	1.200
Ossido di fenile (v. etere difenilico)	—
Salicilato di amile	1.200
Salicilato di metile	1.000
Yara-Yara	1.200
Acetato di benzile	Valore ufficiale dei «Profumi sintetici e costituenti di essenze, altri» (2)
Antranilato di metile	
Benzoato di metile	

(1) Per effetto del Protocollo addizionale italo-elevetico del 20 giugno 1936 i seguenti prodotti sono da sdoganare sulla base del valore ufficiale stabilito per i « Profumi sintetici e costituenti di essenze, altri »: aldeide cinnamica, benzilidenacetone, borneolo, metilnaftilchetone cristallizzato, metilnaftilchetone liquido. vedi note (6) e (2) alle voci 660 e 661 della tariffa.

(2) Vedi note (6) e (2) alle voci 660 e 661 della tariffa.

Il Ministro per le finanze: VANONI

TABELLA *D*

VOCE 767.

Alcaloidi non nominati e loro sali (compresi i glucosidi ~~e i principii attivi e amari assimilati dal repertorio~~ agli alcaloidi).

DETERMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Aloina	5.000
Apormofina idroclorato	350.000
Atropina	145.000
Atropina salicilato	135.000
Atropina solfato	130.000
Berberina idroclorato	25.000
Berberina solfato	25.000
Brucina	8.000
Brucina idroclorato	7.000
Brucina nitrato	7.000
Brucina solfato	7.000
Caffeina	7.500
Caffeina benzoato	6.500
Caffeina citrato	6.500
Caffeina idrobromato	6.500
Caffeina salicilato	6.5 0
Caffeina e sodio benzoato	6.500
Caffeina e sodio salicilato	6.500
Caffeina valerianato	6.500
Cantaridina	420.000
Capsicina	5.000
Cocaina	215.000
Cocaina idroclorato	190 000
Codeina	19 .000
Codeina fosfato	140.0 0
Codeina idroclorato	145.000
Codeina solfato	145 000
Colchicina e suoi sali	2.200.000
Diacetilmorfina suoi sali	160.000
Digitalina amorfa	260.000
Digitalina cristallizzata	7.500 000
Emetina idrobromato	650 000
Emetina idroclorato	670.000
Efedrina	16.000
Efedrina idroclorato	16.000
Efedrina solfato	16.000
Eserina	650.000
Eserina (sali di)	550.000
Etimorfina idroclorato	160.000
Giusquiamina e suoi sali	150.000
Idrastina e suoi sali	850.000
Idrastinina e suoi sali	350.000
Ioimbina idroclorato	90.000
Morfina	200.000
Morfina (sali di)	180.000
Omatropina e suoi sali	250.000
Papaverina e suoi sali	120.000
Pasta di coca	40.000
Pelletterina solfato	400.000
Pelletterina tannato	200.000
Pilocarpina	150.000
Pilocarpina idroclorato	120.000
Pilocarpina nitrato	120.000

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Saponina	2.000
Scopolamina e suoi sali	650.000
Solanina	375.000
Solanina idroclorato	375.000
Sparteina solfato	16.000
Stricnina	21.000
Stricnina arseniato	18.000
Stricnina bisolfato	18.000
Stricnina fosfato	18.000
Stricnina idroclorato	18.000
Stricnina ipofosfito	18.000
Stricnina nitrato	18.000
Stricnina solfato	18.000
Teobromina	7.500
Teobromina e sodio acetato	6.000
Teobromina e sodio salicilato	6.000
Teobromina e calcio salicitato	6.000
Teocina (sin. Teofillina) e derivati	9.800
Veratrina e suoi sali	65.000
Alcaloidi, loro sali, glucosidi, principi attivi amari, non nominati, altri	200.000

Il Ministro per le finanze: VANONI

(3057)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1949.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Verucchio (Forlì).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Verucchio (Forlì), volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione dei Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 8°, capo 3°, art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Verucchio (Forlì) e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 8°, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1946, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

(3024)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1949.

Modifica dell'art. 5 dello statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto la statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto Ministeriale 15 dicembre 1927;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 5 dello statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è modificato come segue:

« Il patrimonio della Sezione è costituito:

a) dal capitale;

b) dalla riserva.

Il capitale è formato da una somma di L. 500 milioni assegnati dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

La riserva è costituita dall'accantonamento degli utili annuali secondo quanto disposto dall'art. 21 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

(3030)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1949.

Nomina del presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 387, che ha approvato alcune modifiche allo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Viste le designazioni fatte dei lavoratori del commercio;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;

Decreta:

Art. 1.

L'on. Giuseppe Antonio Rapelli è nominato presidente dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Palazzi Gastone Ronci Aldo, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Palmieri Alcibiade, in rappresentanza dei lavoratori del turismo e della ospitalità;

Armellini Dario, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane;

Monteleone prof. Tommaso - Andreini rag. Piero, in rappresentanza dei commercianti;

Prantera Antonio, in rappresentanza dei datori di lavoro del turismo e della ospitalità;

Cesolari Alessandro, in rappresentanza degli esercenti aziende artigiane;

Altarelli dott. Angelo, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pantaleo ing. Mario, per il Ministero della pubblica istruzione;

Artini Vinicio - Palma prof. ing. Luigi, esperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1949

Il Ministro: Fanfani

(3058)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1949.
Sostituzione del commissario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente suddetto;

Considerata la necessità, per assicurare la continuità della gestione dell'Ente medesimo, di nominare un commissario per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, in sostituzione dell'on. avv. Giuseppe Fuschini, deceduto;

Decreta:

Il dott. Luigi Agostino Mondini è nominato commissario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Roma, addì 29 luglio 1949

Il Ministro: Lombardo

(3080)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mignano di Monte Lungo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1949, registro n. 21 Interno, foglio n. 284, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mignano di Monte Lungo (Caserta) di un mutuo di L. 700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(3048)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1949, registro n. 21 Interno, foglio n. 231, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montescudo (Forlì) di un mutuo di L. 810.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(3049)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1949, registro n. 21 Interno, foglio n. 232, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo (Roma) di un mutuo di L. 758.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(3050)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di una parte dell'area demaniale del torrente Gorgolungo sito nel comune di Iesi.

Con decreto interministeriale n. 487, del 20 maggio 1949, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una parte dell'area demaniale derivata dalla copertura del torrente Gorgolungo in comune di Iesi, distinta in catasto del Comune stesso alle particelle 205 1/2, 206 1/2 e 207 1/2, della superficie complessiva di ettari 0.03.30 ed indicata nell'estratto catastale in data 14 novembre 1947, scala 1:1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Ancona che fa parte integrante del decreto stesso.

(3053)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia del diritto italiano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di storia del diritto italiano, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3068)

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Padova.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3069)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Michele Guerra di Raffaele, nato a Manfredonia (Foggia) il 1° gennaio 1916 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Roma nell'anno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3051)

Diffida per smarrimento di certificati di studio

L'Università di Bologna rilasciò in data 2 novembre 1945 al sig. Vincenzo Sabato due certificati di iscrizione a quella Facoltà di economia e commercio.

Detti certificati non possono avere alcun valore perchè la iscrizione al corso universitario è stata successivamente annullata. Se ne dà notizia, diffidando gli eventuali possessori dei certificati stessi a consegnarli alla Università di Bologna.

(3052)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Scicli

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 luglio 1949 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 3920, sita nella spiaggia di Scicli, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 132, particella n. 57-*b*, del comune di Scicli.

(3065)

Trasferimento al patrimonio dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 luglio 1949 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 216, sita nella spiaggia di San Benedetto del Tronto, facente parte del mappale n. 43, riportato in catasto al foglio n. 5, del comune di San Benedetto del Tronto.

(3066)

Trasferimento al patrimonio dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Porto Civitanova

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 luglio 1949 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 1979,14, sita nella spiaggia di Porto Civitanova, facente parte del mappale numero 3309-*bis* riportato in catasto al foglio n. 17 del comune di Porto Civitanova.

(3067)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 725 — Data: 22 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Solomita Antonio fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 4 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 251 — Data: 24 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Riva Rosa fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 8 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 203 — Data: 14 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Bruno Giuseppe fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 28 — Rendita L. 1148.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8870 — Data: 2 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Nardella Ferdinando fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 573 — Data: 30 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Molinengo Vincenza di G. Battista — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 461 — Data: 4 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Zucca Edoardo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: .... — Data: 15 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Gaudioso Francesco di Andrea — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 3 — Capitale L. 17.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 — Data: 8 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Montera Enrico fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 150,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 25 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Viggiano Adolfo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3 % (Obbligazioni ferroviarie), nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 16 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Previto Salvatore fu Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Capitale L. 5300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65990 — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Girardi Marianna fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 466 — Data: 1° febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Giachino Salve fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 8900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 754 — Data: 26 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Pagani Giuseppe fu Emilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1559 — Data: 27 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Galba Caterina — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 3 — Capitale L. 6000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 luglio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2839)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 162

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° agosto 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 1° agosto 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,20
Id. 3,50 % 1902	72,65
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	99,825
Redimibile 3,50 % 1934	76,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,90
Id. 5 % 1936	95,725
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,825
Id. 5 % convertiti 1951	100,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di agosto 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 575 —
1 franco svizzero . . . . » 141 —

Cambi di compensazione del 1° agosto 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Verucchio (Forlì).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 15 luglio 1949 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Verucchio (Forlì) e mette l'Azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il rag. Riccardo Giulianelli fu Lorenzo è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Verucchio (Forlì), ed i signori Pietro Bellucci fu Giuseppe, Gian Battista Micheli fu Domenico e Umberto Morolli fu Raimondo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(3025)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

Il sig. Rossi Lodovico fu Silvestro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(3046)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 22 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Bari;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente supplente dott. Toriello Michele, sostituto procuratore generale presso la detta Corte d'appello, che, per ragioni di salute, non può espletare l'incarico affidatogli;

Decreta:

Il dott. Scardaccione Giuseppe, sostituto procuratore generale con funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del dott. Toriello Michele.

Roma, addì 28 giugno 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1949
Registro Giustizia n. 15, foglio n. 100. — OLIVA

(3070)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a ventitre posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 12 settembre 1934, 21 ottobre 1934, e successive modificazioni, che approvano le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 42316/12106.2.10.24/1.3.1., del 9 luglio 1949;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 20 luglio 1949 per la nomina di ventitre tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1949
Registro Marina militare n. 11, foglio n. 247. — CILLO

Notificazione di concorso per la nomina di ventitre tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami per la nomina di numero ventitre tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni, alla data della presente notificazione. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1.55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle quattro diotrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti, il *visus* raggiunga la metà in un occhio ed un quarto nell'altro a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni, e all'articolo 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, l'indicazione delle eventuali prove facoltative di lingue estere e l'elenco dei titoli scientifici e di carriera e dei titoli preferenziali di cui al successivo comma *i*). Le domande dovranno in pari tempo, essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità e redatti in conformità della legge sul bollo:

a) certificato di cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;

b) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

c) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure copia autenticata di esso, rogata da notaio;

d) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione dell'esercizio professionale;

e) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

) certificato di stato libero; se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e se non avrà ottenuto l'assentimento;

g) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

i) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dallo aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « istruzioni »;

l) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

m) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere a), f), g) ed h) dovranno essere in data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere a), g) ed h).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 6 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e terz'ultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori medici o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico; due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 8.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 9

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi militari marittimi con ferma di anni quattro, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare ecc.) della durata di non oltre quattro mesi, ed un corso di istruzione militare e marinaresca.

Art. 11.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Napoli, Venezia, La Maddalena, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico e Direzione generale di sanità miltare marittima).

Roma, addì 20 luglio 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo

(*Approvati con decreti Ministeriali 12 settembre e 21 ottobre 1934 e successive modificazioni*).

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono cinque e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

b) tre pratiche: una di clinica medica, una di clinica chirurgica, una di medicina operatoria.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;
b) esame dei titoli di carriera;
c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo prima la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso allegando:

cinque copie a stampa dei titoli scientifici, e
i diplomi originali dei titoli di carriera;

e specificando le lingue estere, su cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio marina militare delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da zero a nove per i non riusciti idonei e da dieci a venti per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta, anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta di patologia speciale medica, a cui seguirà quella di patologia speciale chirurgica.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria, sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazone clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta art. 7).

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da uno a cinque punti.

La somma dei punti così riportati dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i titoli di carriera si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica, i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocinii pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da uno a cinque punti sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di lingue estere alla Commissione esaminatrice in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto fra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1) per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2) ciascuno dei commissari dispone di cinque punti di merito;

3) si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del presidente avrà la prevalenza.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5) i titoli scientifici originali;

6) gli incartamenti personali dei candidati da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

1) Esami scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

Art. 20.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiata volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno, ciascuno un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 6).

Il tema in ciascuna delle tre prove scritte, sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione; ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta; chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai

membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali alla presenza di lui, la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta, senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascuno scritto

2) Prove pratiche sull'ammalato

Art. 21.

Per le prove di clinica medica e chirurgia, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo avere stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale, egli per primo e, successivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati che hanno sostenuto l'esame dovranno rimanere nella sala fino a quando la provra non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta di tre parti:

a) osservazione del malato (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta, in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

Al termine dell'esposizione orale la Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quello che ha attinenza sul caso clinico sottoposto al suo esame.

Prova pratica sul cadavere

Medicina operatoria e tecnica delle operazioni.

Art. 22.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1) Legatura della carotide primitiva o della succlavia (a scelta della Commissione - Disarticolazione dell'alluce (trasometatarsea).

2) Legatura dell'ascellare - Disarticolazione del pollice (carpometacarpea).

3) Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale a scelta della Commissione) - Exenteratio bulbi.

4) Legatura della femorale nel triangolo dello Scarpa Tamponaggio delle fosse nasali.

5) Legatura della poplitea Cistotomia soprapubica.

6) Disarticolazione del braccio Tenorrafia e tenoplastica.

7. Disarticolazione dell'antibraccio Uretrotomia esterna.

8) Disarticolazione della mano (radio-carpea Puntura del rachide.

9) Disarticolazione degli ultimi quattro metacarpi Pleurotomia e resezione costale.

10) Disarticolazione tarso-metatarsea Neurorrafia e neuroplastica.

11) Amputazione del braccio o della coscia (a scelta della Commissione) - Puntura della vescica.

12) Amputazione dell'antibraccio o della gamba (a scelta della Commissione) Tracheotomia.

13) Trattamento primario delle ferite penetranti nel cranio - Operazioni di orniotomia.

14) Tecnica della trasfusione sanguigna Operazione di ano contronatura.

15) Tecnica dell'anestesia generale o locale Legatura del ramo anteriore dell'arteria meningea media.

16) Iniezione intracardiaca Lavatura gastrica.

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alle tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti, dopo essersi preparato l'armamentario occorrente strettamente necessario;

c) prima di eseguire l'operazione il candidato descriverà il metodo operatorio prescelto illustrandone eventualmente i vantaggi in confronto con altri metodi.

Ultimate le operazioni la Commissione potrà rivolgere al candidato domande sulle formazioni anatomiche interessate dall'atto operatorio, sull'anatomia topografica della regione e sulle precauzioni post-operatorie.

I numeri corrispondenti alle operazioni che non potessero essere più eseguite sul cadavere disponibile, saranno esclusi dall'urna.

In caso che gli esami non possono assolversi in una sola seduta essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

Prove facoltative di lingue estere

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estese constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

(3083)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.